

## Intervento

# Fondi bilaterali: un mini welfare che si regge da solo

■ ■ ■ **AGOSTINO DI MAIO\***

Il Decreto Legislativo in materia di ammortizzatori sociali (il numero 148/2015) dedica ampio spazio alla ridefinizione delle discipline dei fondi di solidarietà, destinati a intervenire a sostegno del reddito dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro in quei settori non coperti da integrazione salariale, i quali, sino ad oggi, attivano la cosiddetta cassa integrazione in deroga. In verità i fondi di solidarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla legge Fornero nel 2012, ma di fatto hanno trovato in questo triennio rare applicazioni. Tra queste si annovera, oltre all'artigianato, il settore delle agenzie per il lavoro. E il Legislatore nell'intervenire per dare nuovo impulso ne ha opportunamente tenuto conto.

Le modifiche normative ora introdotte nel settore della somministrazione sono da valutarsi positivamente in quanto incrementano la dotazione del fondo di solidarietà dedicato, attraverso una variazione dell'aliquota contributiva (dall'attuale 0,20% allo 0,30% delle retribuzioni imponibili previdenziali a decorrere dal prossimo gennaio), senza tuttavia introdurre alcun onere aggiuntivo né per le aziende, né per i lavoratori.

Istituendo i cosiddetti «fondi di solidarietà bilaterali alternativi», il decreto ha preso atto delle peculiarità del lavoro tramite agenzia, recependo le istanze già consacrate, in applicazione del precedente dettato normativo, nell'ambito di un accordo sottoscritto da **Assolavoro** con le organizzazioni sindacali il 9 dicembre 2014 che ha

istituito formalmente il Fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione di lavoro, all'interno del sistema della bilateralità esistente.

Ma il fondo di solidarietà del lavoro in somministrazione supera il dettato normativo: le parti sociali, nell'accordo istitutivo del fondo, hanno infatti previsto non solo una prestazione a sostegno del reddito nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con copertura totale della relativa contribuzione previdenziale, ma anche ulteriori prestazioni in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nonché, per favorire la ricollocabilità dei lavoratori in somministrazione cessati dal lavoro, misure di politica attiva del lavoro volte a favorire il loro inserimento o reinserimento.

Il lavoro tramite agenzia in Italia, anche da questo punto di vista, combina le esigenze di flessibilità per le aziende e quelle di sicurezza per i lavoratori. E rappresenta un modello all'avanguardia in Europa. Il fondo di solidarietà di settore si inserisce infatti in un sistema di bilateralità consolidato, che garantisce tutele e prestazioni dedicate ai lavoratori somministrati e per lo più ignote a quanti operano alle dirette dipendenze delle aziende.

Un «mini welfare» di settore che assicura tutela e protezione ai lavoratori somministrati attraverso una serie di prestazioni aggiuntive (tutela sanitaria, tutela infortunistica, accesso al credito, sostegno al reddito, altro ancora). Il tutto - val la pena ricordare - alimentato da risorse esclusivamente private.

**\*Direttore di **Assolavoro****

